

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/205

del 24/04/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 583

del 26/04/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA VITTORANGELI N. 16, 1° P., INT. 2 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilino - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 16, 1° p., int. 2;
- il 1° marzo 2016 dichiarava, a favore del figlio 29enne - le cui generalità sono pure indicate nell'ALLEGATO A - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota ("avvio del procedimento") n. 72 del 6 marzo u.s., provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilino, assegnandogli/le il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendolo che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandolo a documentare l'avvenuto pagamento dell'insoluto (canone, più spese accessorie), ciò essendo una condizione per assentire la dichiarazione di ospitalità (delib. cit., all. D, art. 8, 1° comma), nonché la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno di reddito 2015 (cfr. legge Reg. E.-R. per l'ERP n. 24/2001, art. 33), essendo l'omessa documentazione della situazione reddituale-patrimoniale un'autonoma causa di decadenza (tale documentazione era già stata omessa per l'anno di reddito 2014);

considerato che:

- l'"avvio del procedimento" veniva notificato l'11 marzo u.s., e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 10 aprile u.s.; a tutt'oggi l'ospite risulta ancora iscritto nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnatario, il cui insoluto ammonta ormai ad € 8.024,05, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né è stata dichiarata la situazione reddituale-patrimoniale, né l'inquilino ha coltivato alcun contraddittorio con l'Uff. Casa; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della cit. legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., e in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 16, 1° p., int. 2;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.